



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/986/2018A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 20323/A1610A del 27/07/2018

Al Responsabile del procedimento
della Provincia di Asti – Servizio Ambiente
PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

e p.c. Al Comune di Montegrosso d'Asti (AT)
protocollo.montegrosso.dasti@cert.ruparpiemonte.it

e p.c. Al Comune di Montaldo Scarampi (AT)
PEC: comune.montaldoscarampi.at@legalmail.it

e p.c. Alla Regione Piemonte - Direzione A16000
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Est – A1608A
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: MONTEGROSSO D'ASTI – MONTALDO SCARAMPI (AT)
Intervento: Progetto di un nuovo collegamento tra le strade provinciali n. 3
e n. 456 nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi e di una
nuova rotatoria sulla strada provinciale n. 456 in corrispondenza della S.P.
n. 6, all'incrocio per Agliano Terme.
Istanza: Unione di Comuni "Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato".
Conferenza di Servizi, inerente il procedimento di V.I.A. di cui all'art. 23 e ss.
del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 40/1998, indetta ai sensi dell'art. 14, c. 2 e
dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i. per il giorno 4 settembre 2018.
Richiesta integrazioni. Adempimenti art. 146 d.lgs. 42/2004

Con riferimento alla nota del 25 luglio 2018, qui pervenuta dalla Provincia di Asti - Servizio Ambiente in data 27 luglio 2018, relativa all'avvio del procedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, e alla convocazione della Conferenza dei Servizi indetta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 4 settembre 2018,

esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione per la consultazione sul sito internet della Provincia di Asti all'indirizzo: <http://www.provincia.asti.it/it/events/nuovo-collegamento-tra-le-s-p-3-di-valtiglione-e-la>,

constatato che l'intervento consiste nella realizzazione delle seguenti opere:

1. un nuovo collegamento tra le strade provinciali n. 3 "di Valtiglione" e n. 456, ex S.S. "del Turchino", nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi; detto collegamento, ha una lunghezza pari a circa 1.100 metri, e comporta la costruzione di: una rotatoria per l'innesto sulla S.P. n. 456; un sottopasso per l'attraversamento della linea ferroviaria "Asti-Genova" e delle relative rampe in trincea; un ponte sul torrente Tiglione; due tombini idraulici per il deflusso delle acque del rio Repulento e del fosso colatore esistente che sarà deviato; altre opere accessorie;
2. una nuova rotatoria, nel territorio comunale di Montegrosso d'Asti, sulla strada provinciale n. 456 in corrispondenza della S.P. n. 6, all'incrocio per Agliano Terme;

esaminata la tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e accertato che l'intervento ricade, nel suo complesso, su categorie di beni paesaggistici sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (sponde del torrente Tiglione e del rio Repulento),

verificato altresì che le opere previste, così come risulta dalla tavola P5 del Ppr, ricadono interamente all'interno di una delle *buffer zone* del sito denominato "*I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*" che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO),

verificato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, e s.m.i., gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, poiché la realizzazione del collegamento stradale che ricade su due territori comunali, appare configurarsi come "*Realizzazione di infrastrutture stradali (...) di interesse sovra-comunale*",

visto l'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni,

constatato che gli atti presentati non consentono di formulare il richiesto parere, in ottemperanza ai disposti della normativa di tutela indicata in oggetto, si invita ad integrarli con:

- approfondimenti della Relazione paesaggistica e della documentazione di progetto che permettano di accertare la totale coerenza di ogni intervento previsto con gli orientamenti normativi e, in particolare, con le prescrizioni vincolanti del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Si rammenta, infatti, che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Ppr, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Nel caso in esame, si pone in evidenza che le prescrizioni da prendere in particolare considerazione sono quelle degli articoli 14 e 33 delle Norme di Ppr. Con riferimento alle prescrizioni dell'art. 14, si sottolinea che *"Le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume o al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche (...)"*. Con riferimento alle prescrizioni dell'art. 33, si pone in evidenza che le opere in progetto devono attenersi alle *"Specificazioni sulla protezione della buffer zone"*, approvate con D.G.R. 30 settembre 2013, n. 34-6436, Allegato 2, e alle *"Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO"* approvate con D.G.R. n. 26-2131 del 21 settembre 2015;

- completamento e ulteriori sviluppi delle tavole di progetto che, anche in considerazione delle citate verifiche di coerenza con le prescrizioni vincolanti e gli orientamenti normativi del Ppr, permettano di individuare chiaramente quali sono i tratti delle Strade comunali Codalunga e Gareggio che si intendono salvaguardare e quelli che verrebbero smantellati e ricondotti ad altro uso, evidenziando le superfici adibite a misure compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale, con piantumazioni arboree autoctone nelle aree più vicine al corso d'acqua e/o funzionali alla mitigazione visiva dell'intervento; al tempo stesso, siano individuati gli accorgimenti previsti per creare continuità tra i percorsi dei tracciati originari e quelli in progetto a margine del nuovo collegamento;

Classif. 11.100/986/2018A/A16.000

- contestualmente alle specificazioni sopra richiamate, tenuto conto della *"Ipotesi ricostruttiva dei tracciati viari di età romana"* presente nella tavola XX *"Carta del rischio archeologico relativo"* che, in qualche misura, pare individuare detto tracciato sul sedime della Strada comunale Codalunga, siano prese in considerazione e sviluppate soluzioni progettuali alternative, con modeste variazioni del tracciato del collegamento in progetto, che permettano di ridurre le interferenze con il sedime originario della Strada comunale Codalunga e, al tempo stesso, di assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e di favorire la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica.

Dette finalità, di salvaguardia del tracciato originario della Strada Codalunga e delle dinamiche evolutive degli assetti vegetazionali che riguardano le sponde del torrente Tiglione, parrebbero perseguibili, ad esempio, mediante una modesta traslazione a Est, e/o una minore inclinazione rispetto all'asse ferroviario, del nuovo sottopasso della ferrovia, disponendo il tracciato del nuovo collegamento, il più possibile a Sud della Strada Codalunga, e prevedendo raccordi della stessa strada con la restante rete viaria, così come previsto per la Strada del Garegio.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004, la presente richiesta integrativa è resa nota anche al Soprintendente cui compete l'espressione del parere vincolante; si precisa altresì che copia degli atti integrativi dovrà essere trasmessa sia al Settore Regionale scrivente, sia al Soprintendente.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere suddetto del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

Si resta in attesa dell'acquisizione delle integrazioni e del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina



Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.